

■ Regolamento

| |
|---|
| <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DELLA POLIZIA LOCALE DI CARCARE</p> |
| |
| |

INDICE

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Armi in dotazione

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

Art. 4 - Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

Art. 5 - Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

Art. 6 - Consegnatario delle armi

Art. 7 - Luoghi di custodia della armi

Art. 8 - Obblighi dell'assegnatario

Art. 9 - Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Art.10 - Modalità di porto dell'arma

Art.11 - Addestramento all'uso dell'arma

Art.12 - Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione e detenzione dell'arma

Art.13 - Strumenti di autotutela

Art.14 – Abrogazione regolamenti precedenti in materia di armamento.

Art. 15 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

Art. 1

Generalità

Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia per la parte di competenza comunale, come previsto dall'art.49 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale.

Al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale del Comune di Carcare, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco assegna in via continuativa un'arma da fuoco corrispondente alle caratteristiche di seguito indicate.

Art. 2

Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Locale, ai fini e per gli effetti della Legge-quadro n. 65/1986 e del D.M. n. 145/1987, è effettuato a cure e spese dell'Amministrazione Comunale. Le armi da fuoco, in dotazione alla Polizia Locale possono essere pistole semi-automatiche in calibro 9x21 IMI e pistola semiautomatica tipo carabina cal. 9x21 IMI, scelte tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. Per i soli servizi di polizia zoofila, la Polizia Locale può essere dotata di una arma lunga da sparo. Il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo, sono dotati di sciabola il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari a 2 unità, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o agli eventuali casi previsti dal presente regolamento.

Il numero complessivo delle munizioni per difesa personale, con palla incamiciata o blindata, in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari alla quantità di cartucce relative ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

Le munizioni per uso addestrativo non rientrano nei suddetti limiti.

Art. 3

Assegnazione dell'arma

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "agente di pubblica sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al primo comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario di cui all'art. 6 all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dal Sindaco o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuro-psichiche.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, dal luogo di servizio al domicilio e viceversa ancorché fuori del comune di appartenenza. Il porto è inoltre consentito per collegamento presso altri Enti associati o convenzionati e missioni di soccorso pubblico, previa comunicazione al Prefetto.

Art. 4

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

I seguenti servizi di Polizia vanno svolti in via continuativa con arma:

- servizi esterni;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di presidio alla sede del Corpo;
- servizio front-office;
- servizio di presidio della Residenza Comunale;

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

Il personale durante l'orario di servizio deve sempre portare l'arma in dotazione per difesa personale. La pistola semiautomatica tipo carabina, è arma di reparto e non viene assegnata in via continuativa bensì viene portata in modo visibile solo nei servizi che verranno individuati dal Comandante con proprio provvedimento scritto. Il personale assegnatario temporaneo della pistola semiautomatica tipo carabina, porta anche l'arma assegnata in via continuativa. È vietato portare in servizio armi o munizioni diverse da quelle in dotazione.

Art. 5

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

I seguenti servizi di Polizia sono svolti occasionalmente con arma:

- servizio di scorta al Gonfalone Comunale, bandiere e labari;
- servizi connessi con elezioni e referendum;

Art. 6

Consegnatario delle armi

Con provvedimento del Comandante del Servizio, possono essere nominati un consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Luoghi di custodia della armi

Nei locali del Comando deve essere installata una cassa forte blindata per custodire in sicurezza le armi e le munizioni non assegnate, mentre le armi assegnate in via continuativa devono essere detenute con la diligenza prevista dalla normativa in vigore e custodite in apposito armadio blindato. I locali del Comando devono essere dotati di allarme.

Art. 8

Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma ai sensi del presente regolamento ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti.

Inoltre deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma stessa e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma, curarne la manutenzione e durante le operazioni di pulizia dell'arma depositare i caricatori e le munizioni nell'apposito armadio blindato;
- evitare, nel modo più assoluto, il deposito, anche momentaneo, dell'arma in cassetti o armadietti non idonei nei locali del Comando;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma e valutare personalmente in base le esigenze operative, le modalità di approntamento.
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro a segno e di addestramento tecnico, disposte dal Comando o dall'Amministrazione;
- giustificare per iscritto, al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

Art. 9

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente l'arma presso la cassaforte del Corpo, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione nell'apposito registro.

Art.10

Modalità di porto dell'arma

L'arma in dotazione deve essere portata nel corso del servizio in uniforme, in fondina di tipo tattico a ritenzione, per evitare la caduta accidentale e la sottrazione dell'arma.

Nel corso dei servizi in abiti civili, l'arma deve essere portata in modo non visibile, con fondina interna.

Il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

L'operatore deve valutare in base alle esigenze di servizio le più opportune modalità di approntamento, evitando di maneggiare o impugnare l'arma qualora non sussistano condizioni di pericolo, di cui all'art.52 c.p. Il caricatore di riserva, deve essere sempre portato nel corso del servizio nell'apposita custodia tattica.

Art.11

Addestramento all'uso dell'arma

Il personale deve periodicamente essere sottoposto a sessioni addestrative di maneggio dell'arma in bianco e di tiro a fuoco. Le esercitazioni di tiro possono svolgersi presso poligoni di tiro privati abilitati o strutture apposite dello Stato.

I soggetti individuati per la formazione del personale sono gli istruttori di tiro operativo della Scuola Interregionale di Polizia Locale e gli istruttori di tiro delle forze di polizia dello Stato.

Gli addetti al Servizio, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le

esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art.12

Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione e detenzione dell'arma

Requisiti psicofisici: l'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'articolo 2 del Decreto Ministero della salute 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 del T.U.L.P.S. La verifica del possesso dei requisiti psico-fisici avviene con cadenza biennale. Requisiti tecnici: aver effettuato il necessario addestramento ed aver conseguito e mantenuto l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma alla fine di un corso di lezioni regolamentari per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso una struttura del tiro a segno nazionale o altro Ente/Organismo abilitato.

La permanenza dei requisiti psicofisici sarà verificata tramite accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/04/1998 a seguito di una delle seguenti circostanze: a) quando si ravvisino, situazioni di ragionevole dubbio sull'idoneità di detenzione dell'arma; b) a seguito di specifica richiesta del Comandante della Polizia Locale, eventualmente anche su indicazione del medico competente; c) richiesta motivata di essere sottoposto ad accertamenti da parte dell'operatore di Polizia Locale.

Nelle more degli accertamenti di cui sopra il Comandante del corpo provvede alla sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma. Qualora dagli accertamenti risulti che non emergono elementi ostativi all'assegnazione dell'arma, il Comandante provvede alla restituzione immediata della medesima. Se invece dagli accertamenti indicati la detenzione dell'arma risulti incompatibile, in modo stabile e continuativo, il Sindaco dispone la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Art.13

Strumenti di autotutela

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere dotato dei seguenti strumenti di autotutela:

- a) giubbotto antiproiettile
- b) spray anti-aggressione
- c) casco operativo
- d) maschera antigas
- e) guanti anti-taglio
- f) scudo di protezione
- g) cuscino per TSO
- h) bodycam .

Nessuno degli strumenti di cui sopra dovrà essere atto a recare offesa alla persona. Lo spray anti-aggressione dovrà essere provvisto di dichiarazione di conformità al regolamento del 12 maggio 2011, n. 103. 4. L'addestramento, l'assegnazione e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante. Il personale del Corpo di Polizia Locale è dotato di manette.

La Giunta Comunale può deliberare la dotazione di ulteriori dispositivi, qualora individuati dalla L.R.

Art.14
Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento in materia di armamento della Polizia Locale e relative deliberazioni della Giunta Comunale, in materia di strumenti di autotutela.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 15
Rinvio a norme di legge e di regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Savona.